



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE ANCONA

DECRETO N. 28/2022

OGGETTO: Tirocinio Formazione teorico pratica ai sensi dell'art.73, D.L. 69/2013. Individuazione Tirocinante.

### IL PRESIDENTE

**Visto** il Bando per Tirocini di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 pubblicato in data 29.04.2022 sul sito della Giustizia Amministrativa, per l'individuazione di n. 2 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Ancona, per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, le cui domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 13,00 del 31.05.2022;

**Richiamato**, l'art. 6, comma 2 del Bando, in cui è stato disposto che *“Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del presente ufficio giudiziario”*.

**Richiamato** il Decreto n. 24 del 13 giugno 2022, con cui si è provveduto a designare quali componenti della Commissione per l'esame delle domande di selezione per il tirocinio di formazione teorico-pratica di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013, i magistrati cons. Capitano Tommaso e cons. Ruiu Giovanni;

**Richiamato** il Decreto n.27 del 21 giugno 2022, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva;

**Richiamata** la delibera del C.P.G.A. n.75 dell'08 luglio 2016 e lo schema di accordo che si andrà a stipulare con il tirocinante;

**Acquisita** la disponibilità del Consigliere Tommaso Capitano a svolgere gli adempimenti collegati al tirocinio formativo per n.1 tirocinante assumendo:

-tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza previsti dalle disposizioni vigenti ed in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Presidenza in ordine alla diffusione dei dati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia;

-ad annotare periodicamente su apposito registro la presenza del tirocinante;

-alla predisposizione della relazione annuale sulla frequenza, sull'attività e sulla formazione professionale che dovrà essere trasmessa unitamente al registro ed alla relazione al Consiglio;

**Accertato** il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e la preferenza per gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa-TAR MARCHE sede di Ancona;

DECRETA

1)- di assegnare il dott. Davide Savoretti per il tirocinio formativo per la durata di mesi diciotto, al Consigliere dott. Tommaso Capitanio.

2)- di disporre che il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'att.2, comma 6), con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali ha svolto e/o svolge la propria pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli saranno sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario;
- d) non può svolgere attività di difesa, assistenza a rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- e) ha l'obbligo di mantenere, anche nel futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, come sostituito dall'art.28 della legge n.241/1990; ferma l'applicazione delle sanzioni, previste dal Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/16/CE», che ha modificato il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” , nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza sarà segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
- f) l'obbligo di depositare presso l'Ufficio Giudiziario copia di Polizza Fideiussoria a garanzia di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile impegnata nelle attività oggetto della convenzione. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal tirocinante.

-di disporre che lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, per violazione dell'obbligo di riservatezza e/o reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la verificata inidoneità.

Ancona 4 luglio 2022

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Daniele*